

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### CARTIMPRONTA GOLD PLUS

offerta ai clienti privati titolari di Conto corrente Webank e acquistabile esclusivamente online dal sito [www.webank.it](http://www.webank.it)  
emessa da Numia S.p.A. e collocata da Banco BPM S.p.A.

#### Informazioni sull'Istituto di Moneta Elettronica (Emittente)

##### Numia S.p.A.

Società con Socio Unico

Sede legale: Via Solferino, 36 – 20121 Milano

Sede operativa: via Casilina, 3 – 00182 - Roma

Numero telefonico: +39 06 72076010

PEC: numia@legalmail.it

Sito istituzionale: <https://www.numia.com>

Capitale sociale: Euro 1.036.380,00 i.v.

REA: MI n. 2655681

Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi: 15539261006

Iscritta all'Albo degli Istituti di Moneta Elettronica ex art. 114-quater del Testo Unico Bancario, al numero 24

Codice ABI 36964

#### Informazioni sulla Banca (Collocatore)

##### Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it). E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### Nel caso di offerta fuori sede dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente

Nome e cognome del Soggetto incaricato /Ragione Sociale	
Indirizzo / Sede	
Telefono	
Email	
Iscrizione ad Albi o Elenchi	
Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco	
Qualifica	

## CHE COS'E' CARTIMPRONTA GOLD PLUS

La carta di pagamento CARTIMPRONTA GOLD PLUS (di seguito detta anche "carta") è di proprietà esclusiva di Numia S.p.A. ("Emittente"), collocata da Banco BPM S.p.A. ("Banca"), collegata ai circuiti internazionali MasterCard e Visa, accettata in milioni di esercizi commerciali convenzionati per i pagamenti in Italia e all'estero.

CARTIMPRONTA GOLD PLUS dà diritto al Titolare, nei limiti del massimale di utilizzo stabilito, di ottenere dagli esercenti convenzionati le merci e/o servizi richiesti senza pagamento all'atto della fornitura o del servizio, ma soltanto con la sottoscrizione dell'ordine di pagamento o di documento equipollente e l'indicazione del numero della carta. La carta dà inoltre, diritto di ottenere l'anticipo di denaro contante da parte di sportelli bancari.

Il rimborso delle somme dovute avviene in data successiva a quella di utilizzo della carta e può essere effettuato esclusivamente in un'unica soluzione (la modalità di rimborso della carta può essere infatti solo a saldo).

La durata del contratto della carta di credito CARTIMPRONTA GOLD PLUS è a tempo indeterminato.

La sicurezza è garantita dalle più innovative tecnologie contro i tentativi di duplicazione e contraffazione e dà un servizio di SMS alert, attivabile a richiesta, con cui il Cliente può monitorare in ogni momento gli utilizzi della carta, consultare il saldo e la disponibilità residua direttamente sul telefono cellulare.

CARTIMPRONTA GOLD PLUS è caratterizzata da:

- nessuna commissione sui rifornimenti di carburante anche per importi superiori a 100 euro;
- nessuna spesa di invio del rendiconto spese, attivando in via esclusiva il servizio di rendiconto online.

Per tutte le tipologie di carte sono disponibili i seguenti servizi:

- portale titolari accessibile da [www.webank.it](http://www.webank.it);
- Servizio Clienti al numero 0432 744254 attivo tutti i giorni 24 ore su 24 con risponditore automatico e dalle 8.30 alle 19.00 da lunedì a sabato con operatore.

CARTIMPRONTA GOLD PLUS è utilizzabile entro i seguenti limiti:

Plafond mensile	Limite mensile	Min. € 5.200 Max. € 30.000
Limite di prelievo	Limite giornaliero	Max. € 600
Massimo utilizzo contactless senza Autenticazione Forte	Limite ad operazione	€ 25

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

### Struttura e funzione economica

Carta di credito a saldo dotata di tecnologia contactless che permette di effettuare tutti i pagamenti semplicemente avvicinando la carta agli appositi lettori POS. Inoltre, per importi fino a 25 euro non è necessario firmare la ricevuta o digitare il codice PIN.

La carta può essere utilizzata in modalità contactless in tutti i negozi dotati di lettori con il simbolo .

La carta è disponibile sui circuiti internazionali MasterCard e Visa e può essere utilizzata in Italia e nel mondo presso più di 29 milioni di esercizi commerciali che espongono i marchi dei circuiti MasterCard e Visa. Alla carta è associato un *rebate program* che azzerava la quota annua e/o di rinnovo se le spese complessive effettuate nei 12 mesi precedenti sono uguali o superiori a 9.000€.

La carta a saldo consente al Cliente di effettuare acquisti nel limite del massimale di spesa accordato, e di pagare in un'unica soluzione tutte le spese sostenute, 10 giorni dopo la chiusura del rendiconto spese.

Il periodo di rendicontazione spese chiude il 4 del mese o il giorno lavorativo antecedente, nel caso in cui il giorno 4 sia festivo o prefestivo. L'addebito dei relativi importi avviene dopo 10 giorni dalla chiusura del rendiconto.

### Servizi accessori

I servizi accessori alle carte sono illustrati all'interno dei relativi materiali promozionali/pubblicitari nonché sul sito: [www.webank.it](http://www.webank.it)  
I servizi verranno erogati secondo le modalità, i termini e le condizioni di volta in volta vigenti al momento della richiesta.

### Principali rischi

- **Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese del servizio).**

Eventuali oscillazioni del tasso di cambio nel caso di utilizzo della carta in valuta diversa dall'Euro, utilizzo fraudolento da parte di

terzi della carta e del PIN, nel caso di smarrimento e sottrazione degli stessi con possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto, va osservata la massima attenzione nella custodia della carta e del PIN, nonché la massima riservatezza nell'uso del medesimo PIN; nei casi di smarrimento e sottrazione il Titolare è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della carta, secondo le modalità contrattualmente previste.

- **Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta e/o del dispositivo e/o delle credenziali di autenticazione.**

Il Titolare comunica senza indugio l'accaduto, telefonando al Numero Verde 800.207.167 dall'Italia o +39.0432.74.41.06 dall'estero, attivo 24 ore su 24, non appena ne sia venuto a conoscenza al fine di richiederne il blocco.

In caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il Titolare è comunque tenuto a segnalare nel più breve tempo possibile l'accaduto all'Emittente, anche tramite la Banca, personalmente o mediante lettera raccomandata indirizzata all'Agenzia di riferimento.

Nei casi di smarrimento del dispositivo su cui sia registrata la Carta digitalizzata e/o delle relative Credenziali di accesso, e/o di Autenticazione cui dovesse far seguito l'esecuzione di operazioni non autorizzate dal Titolare, di furto, appropriazione indebita o di uso non autorizzato del sopra richiamato Dispositivo e/o delle relative suindicate Credenziali, il Titolare dovrà, inoltre, sporgere denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti. La copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Titolare per un periodo di almeno 13 mesi.

Durante tale periodo l'Emittente avrà la facoltà di richiedere tale copia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta.

Al fine di consentire il blocco della Carta, il Titolare dovrà fornire all'operatore del numero verde il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

Al termine della telefonata l'operatore confermerà l'avvenuto blocco della Carta.

Entro due giorni lavorativi dalla data del blocco della Carta, il Titolare dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco all'Emittente e non appena possibile copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

Qualora il Titolare abbia provveduto all'attivazione delle specifiche applicazioni di pagamento tramite cui la Carta risulti digitalizzata sul Dispositivo dello stesso, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato del Dispositivo su cui la Carta risulti digitalizzata, tramite applicazioni di pagamento, e/o delle relative Credenziali di accesso e/o di Autenticazione, il Titolare stesso è tenuto a comunicarlo all'Emittente, anche tramite la Banca, senza indugio, richiedendo immediatamente il blocco dell'uso della Carta in modalità digitalizzata, tramite l'apposita funzionalità di disattivazione di tale modalità di utilizzo, disponibile sul Sito nella sezione riservata dedicata alla gestione della Carta digitalizzata, oppure mediante telefonata al numero 800 060 070 per chiamate dall'Italia, o 00800 1155 1155 /0039 02 43371293 numeri per chiamate dall'estero, da utilizzare alternativamente in base allo Stato da cui si effettua la chiamata, come specificato in dettaglio nelle Istruzioni Operative o ai diversi numeri/con le ulteriori modalità tempo per tempo disponibili indicati nelle Istruzioni Operative, consultabili sul Sito.

Al venir meno delle ragioni del blocco, il Titolare potrà procedere alla riattivazione dell'uso della Carta in modalità digitalizzata, secondo quanto specificato nelle sopra richiamate Istruzioni Operative.

Con riferimento al blocco dell'uso della Carta in modalità digitalizzata il Titolare è informato che tale blocco è indipendente da quello della Carta fisica: quest'ultima, se non bloccata per motivi alla stessa connessi, continuerà ad essere utilizzabile nelle restanti modalità previste dal Contratto. In relazione, invece, all'uso della Carta digitalizzata, si precisa che il blocco della Carta fisica implicherà anche l'automatico blocco dell'uso della Carta in modalità digitalizzata.

- **Utilizzo non autorizzato della carta da parte del Titolare.**

Salvo il caso in cui il Titolare abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta in caso di smarrimento, sottrazione o indebito uso della stessa intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi di quanto descritto nel punto precedente.

Parimenti, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita nel caso in cui l'Emittente non abbia assicurato la disponibilità di strumenti idonei ad eseguire la comunicazione di cui sopra.

Salvo il caso in cui il Titolare abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure di corretta custodia della Carta e del PIN, prima della citata comunicazione, il Titolare può sopportare per un importo, comunque, non superiore complessivamente a 50 Euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito della Carta conseguente dal furto o smarrimento della stessa.

Qualora il Titolare abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui ai punti sopra, con dolo o colpa grave, il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti dall'utilizzo non autorizzato della Carta e non si applica il limite sopra

descritto.

- **Operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite**

Il Titolare, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto e senza indugio tale circostanza all'Emittente, anche tramite la Banca: le comunicazioni del Titolare dovranno pervenire presso l'Agenzia presso la quale il Titolare intrattiene il rapporto di conto corrente. Il Titolare curerà che tali comunicazioni siano redatte in modo chiaro e leggibile.

Il Titolare potrà richiedere il rimborso delle transazioni non autorizzate inviando il modulo "Fast Claim", reperibile sul sito [www.webank.it](http://www.webank.it) alla sezione Carte > Carte di credito > Gestione carte di credito > saldo e movimenti, al numero di FAX indicato nel modulo stesso nelle modalità di comunicazione sopra descritte, entro 13 mesi dalla data di addebito, mediante PEC (ove disponibile) o raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora l'operazione non sia stata autorizzata, l'Emittente rimborsa immediatamente al Titolare l'importo dell'operazione medesima. In caso di motivato sospetto di frode, l'Emittente può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Titolare secondo le sopracitate modalità di comunicazione. Tale rimborso non esclude la facoltà, per l'Emittente, di dimostrare in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata. Il tal caso l'Emittente ha il diritto di chiedere e ottenere dal Titolare la restituzione immediata dell'importo rimborsato.

- **Operazioni preventivamente autorizzate.**

Il Titolare ha diritto di richiedere il rimborso di un'operazione quando al momento del rilascio l'autorizzazione non specifichi l'importo dell'operazione e quando l'importo supera quello che il Titolare avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi con riferimento al suo precedente modello di spesa, alle condizioni del suo contratto quadro, e alle circostanze del caso. Al tal fine, il Titolare deve fornire all'Emittente ogni elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni. Il Titolare deve richiedere il rimborso entro otto settimane dalla data in cui l'importo è stato addebitato. L'Emittente rimborsa l'intero importo dell'operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del medesimo, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

In caso di assoluta necessità, per motivi di sicurezza, l'Emittente può in qualsiasi momento procedere al blocco della carta, senza preventivo avviso al Titolare.

L'offerta commerciale dell'Emittente contempla prodotti, servizi e attività differenti che si contraddistinguono per specifiche caratteristiche (es. i prodotti contraddistinti dal marchio Webank possono essere fruiti tramite tecniche di comunicazione a distanza). Ne consegue che per il medesimo servizio od operazione possono essere applicate condizioni economiche differenti in ragione, a titolo esemplificativo, delle modalità di fruizione degli stessi (es. la possibilità di effettuare l'operazione su canale telefonico, telematico o presso le agenzie).

Prima di sottoscrivere un prodotto e/o servizio e/o attività offerti dall'Emittente, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale resa disponibile e/o consegnata dall'Emittente nonché a verificare che ciò a cui è interessato risponda alle proprie esigenze.

Per una scelta consapevole il Cliente può effettuare una comparazione delle condizioni economiche applicate dall'Emittente per prodotti e/o servizi e/o attività analoghi facendo riferimento alla relativa documentazione informativa.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### Quote

▪ QUOTA ASSOCIATIVA	49,00 €
▪ COMMISSIONE ANNUA	49,00 €
▪ RINNOVO	49,00 €

### Spese

▪ SPESE INVIO E/C CARTACEO	0,95 €
▪ SPESE INVIO E/C ELETTRONICO	0,00 €
▪ SPESE PROD. E INVIO DDS CARTACEO /on line	0,00 €
▪ SPESE RISTAMPA RENDICONTO SPESE	2,00 €
▪ SOSTITUZIONE CARTA X FURTO	0,00 €
▪ SOSTITUZIONE CARTA X SMARRIMENTO	0,00 €

### Commissioni

▪ COM. ANT. CONTANTE ATM EURO %	3,0000 %
▪ COM. ANT. CONT. ATM EURO MIN	3,00 €
▪ COM. ANT. CONT. ATM EXTRAEURO%	3,0000 %
▪ COM.AN.CON.ATM EXTRAEURO MIN	3,00 €
▪ COM. ANT. CONT. SPORT. EURO %	3,0000 %
▪ COM. ANT. CONT. SPORT. EURO MIN	4,00 €
▪ COM.ANT.CONT.SPORT.EXTRA EURO%	3,0000 %
▪ COM.AN.CON.SPORT.EXTRAEURO MIN	4,00 €
▪ COMM. RIFORNIMENTO CARBURANTE	0,00 €
▪ MAGGIORAZIONE CAMBIO % <sup>1</sup>	1,5000 %

### Valute

▪ GG VALUTA <sup>2</sup> di addebito saldo rendiconto	10
---	----

### Particolarità

▪ REBATE SOGLIA 1	9000,00 €
▪ FREQUENZA INVIO DDS	MINIMA ANNUALE
▪ BOLLO	2,00 €

## RECESSO E RECLAMI

Il Titolare ha diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del Contratto.

Il Titolare per recedere deve inviare, prima della scadenza del termine di quattordici giorni dalla conclusione del Contratto, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con r.r. al seguente indirizzo: Servizio Webank – Banco BPM S.p.A. - Via Massaua, 4 – 20146 Milano. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione del Contratto.

Ad ogni modo, decorso il termine di 14 giorni dalla conclusione del Contratto, il Titolare ha sempre il diritto di recedere dal rapporto in ogni momento, senza penalità e senza spese, inviando all'Emittente una comunicazione sottoscritta con firma autografa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, se disponibili, sottoscritte con Firma Digitale via PEC. L'efficacia del recesso è sempre subordinata alla restituzione all'Emittente del capitale e delle altre spese dovute in relazione al Contratto.

L'Emittente può recedere dal Contratto, con preavviso di due mesi, senza alcun onere per il Cliente, con comunicazione da inviarsi,

<sup>1</sup> Maggiorazione per singola operazione in valuta diversa dall'euro. Le operazioni in valuta diversa da euro, oltre alla maggiorazione di cui sopra, sono soggette ad una commissione di conversione applicata dai circuiti internazionali che varia fino ad un massimo dell'1% in funzione del paese in cui viene effettuata l'operazione

<sup>2</sup> La data di chiusura del rendiconto spese è il 4 del mese o il giorno lavorativo antecedente se il 4 del mese è festivo o prefestivo

qualora disponibili via PEC con Firma Digitale o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con pieno effetto ad uno dei recapiti del Cliente indicati nel Modulo di Richiesta della Carta, recapiti che quest'ultimo ritiene ugualmente validi ai fini della corretta e tempestiva ricezione delle predette comunicazioni.

In sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, è in facoltà dell'Emittente recedere immediatamente dal Contratto senza alcun onere per il Cliente, mediante comunicazione scritta da inviarsi con le modalità di cui al precedente comma, dichiarando la nullità della Carta.

In caso di recesso del Titolare o dell'Emittente, il Titolare deve rimborsare immediatamente quanto dovuto a fronte degli utilizzi effettuati prima del recesso o della scadenza, oltre che gli addebiti diretti che saranno trasmessi all'Emittente successivamente all'estinzione della Carta, ferma restando la sua responsabilità per il pagamento degli eventuali addebiti ricorrenti registrati sulla Carta, anche successivamente alla data di efficacia del recesso, durante i tempi tecnici necessari a completare la procedura di revoca degli addebiti ricorrenti.

Gli importi che il Titolare dovrà rimborsare all'Emittente saranno addebitati sul Conto corrente di addebito della Carta.

In caso di recesso del Titolare o dell'Emittente, i costi e le commissioni addebitati periodicamente sono dovuti solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagati anticipatamente, essi sono rimborsati in maniera proporzionale.

Salvo diverso accordo tra le parti, saranno portate a termine le disposizioni di pagamento che hanno avuto un principio di esecuzione.

In caso di recesso del Titolare o dell'Emittente, il Titolare dovrà restituire la Carta, debitamente invalidata, all'Emittente, tramite la Banca o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna presso una qualsiasi Agenzia della Banca, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a carico del Cliente titolare del Conto corrente di addebito.

Il Titolare ha diritto di richiedere che la Carta venga invalidata in sua presenza richiedendo un apposito incontro.

In ogni ipotesi di mancata restituzione, l'Emittente dovrà procedere al blocco della Carta.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

45 giorni

Il tempo impiegato dall'Emittente per la chiusura della carta è subordinato all'addebito in conto corrente delle spese pagate con carta e riportate nel rendiconto spese del mese successivo la chiusura del rapporto contrattuale.

#### **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Nel caso in cui sorga un contrasto tra il Cliente e/o Titolare e l'Emittente relativamente all'interpretazione e applicazione del presente Contratto, il Cliente e/o Titolare può presentare un reclamo all'Emittente con una delle seguenti modalità:

- a mezzo lettera, con consegna a mano, a fronte del rilascio di ricevuta, presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera, con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Numia S.p.A. presso Banco BPM S.p.A. - Gestione Reclami – Via Polenghi Lombardo 13 - 26900 Lodi;
- a mezzo web, attraverso la Sezione "Contattaci" - "Reclami" del Sito Internet della Banca;
- a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: [reclam@bancobpm.it](mailto:reclam@bancobpm.it);
- a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: [reclami@pec.bancobpm.it](mailto:reclami@pec.bancobpm.it)

L'Emittente è tenuto a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se l'Emittente non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente e/o Titolare otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il Cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Qualora il Cliente non sia soddisfatto dell'esito del reclamo, o non abbia ricevuto risposta entro il termine previsto, potrà attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale o di mediazione per la conciliazione di seguito descritte.

Nel caso di controversie aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i Servizi di pagamento, il Cliente potrà:

- rivolgersi, ai sensi dell'art. 128-bis del TUB, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), qualora la pretesa abbia un valore non superiore a Euro 200.000 se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro o senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso deve essere sottoscritto dal Cliente e/o Titolare; può essere presentato per conto del Cliente e/o Titolare da una associazione di categoria alla quale lo stesso aderisca o da altro rappresentante a ciò autorizzato. In tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal Cliente e/o Titolare o corredato di procura. Il ricorso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet dell'ABF e reperibile sul Sito dell'Emittente e presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente: inviato direttamente secondo le modalità indicate sulla modulistica alla segreteria tecnica del collegio competente e a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all'Emittente.

Se il Cliente e/o Titolare propone il ricorso di cui sopra deve darne tempestiva comunicazione all'Emittente inviando copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo ([www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it));

oppure in alternativa:

- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Analoga facoltà è riconosciuta all'Emittente.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Cliente e/o Titolare prende altresì atto che l'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. ha tra l'altro stabilito che chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 28/2010, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. n. 179/2007, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385/1993, per le materie ivi regolate.

In relazione alla richiamata previsione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo, i contraenti concordano sin d'ora di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente Contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Tuttavia, il Cliente e/o Titolare che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Codice del consumo, rivesta la qualità di "consumatore" sarà tenuto a esperire il procedimento di mediazione presentando la relativa domanda di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, soltanto nel caso in cui il predetto Organismo sia presente nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, ossia nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore; pertanto, ove tale condizione non sia verificata, il Cliente e/o Titolare che rivesta la qualità di "consumatore" potrà presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, restando comunque in sua facoltà di rivolgersi ugualmente al Conciliatore Bancario Finanziario o all'Arbitro Bancario Finanziario, senza tuttavia esservi tenuto.

Il procedimento di cui all'art. 128-bis TUB avanti l'Arbitro Bancario Finanziario, assolve, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, alla condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010.

Nel rispetto della libertà di scelta dell'Organismo, i contraenti - anche dopo la sottoscrizione del presente Contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro Organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di cui all'art. 128-bis del TUB, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali, di cui l'ABF fa parte (di seguito, gli "Organismi ADR"). Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo quanto previsto nei precedenti commi, il Cliente e/o Titolare che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti sottoscritti online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente e/o Titolare può consultare il sito della Piattaforma ODR <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT>.

**LEGENDA**

<b>A.T.M.</b>	Acronimo inglese (Automatic Teller Machine) indica lo sportello automatico per il prelievo del denaro contante, comunemente detto "sportello bancomat".
<b>Azione</b>	E' un titolo che rappresenta una quota del capitale di una società, dà diritto ad una parte degli utili ottenuti dalla società, conferisce il diritto di voto nell'assemblea dei soci. Se l'azione corrisponde ad una società quotata in borsa, assume in relazione all'andamento della sua quotazione diversi valori di mercato.
<b>Bonifico estero</b>	Disposizione di un ordine di pagamento in cui almeno una delle parti è non residente o il cui importo è espresso in divisa estera.
<b>Bonifico permanente</b>	Disposizione di un ordine di pagamento a favore di terzi effettuato in via continuativa.
<b>Bonifico urgente</b>	Disposizione di un ordine di pagamento che viene regolato dalla banca nella stessa giornata di esecuzione.
<b>Cambio</b>	La Banca determina giornalmente, in base alle quotazioni del mercato internazionale alle ore 13.30 e riscontrabili sulle pagine REUTERS o da analogo sistema informativo internazionale, un cambio di riferimento denaro/lettera da applicare, per valuta adeguata, a tutte le operazioni in titoli per cui non sia stato concordato un cambio.
<b>Capital Gain</b>	E' la differenza calcolata tra il valore di un titolo al momento dell'acquisto ed il momento della vendita. Su questo dato viene calcolata l'imposta prevista dalla normativa fiscale.
<b>Cedola</b>	Pagamento in denaro effettuato dal debitore al creditore che possiede titoli obbligazionari a titolo di interesse per il prestito concesso.
<b>Commissione d'intervento</b>	La commissione che viene percepita per qualsiasi negoziazione (acquisto o vendita di divisa estera).
<b>Direttiva UE 2015/2366</b>	Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente puo' utilizzare le somme versate
<b>Dividendo</b>	Utile distribuito dalla Società ai propri soci in base a quanto deliberato dall'assemblea che approva il bilancio.
<b>EEA</b>	European Economic Area: identifica tutti i paesi dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
<b>Istruzioni d'Uso o Istruzioni Operative</b>	Indica il documento ove sono indicate le modalità operative di utilizzo della Carta. Le istruzioni d'Uso sono disponibili sul sito internet nell' Applicazione della Banca e presso le Filiali della Banca.
<b>Monte Titoli</b>	Società per azioni che svolge il ruolo di gestione accentrata dei titoli azionari e delle obbligazioni emesse da società private compresi i titoli dello Stato Italiano. Gli strumenti finanziari quotati in Italia sono sottoposti a regime di dematerializzazione e all'obbligo di accentramento presso Monte Titoli che ne registra ogni passaggio di proprietà.
<b>Obbligazione</b>	E' un titolo che rappresenta il prestito contratto presso il pubblico da una persona giuridica (Stato, Banche, Società per Azioni, ecc.), incorporando due diritti: la restituzione del valore nominale a scadenza e il pagamento degli interessi sull'importo (cedola).
<b>Servizio Internet Banking</b>	Canale informativo/operativo via internet.
<b>Servizio Phone Banking</b>	Canale informativo/operativo via telefono.
<b>Spese SHA / OUR / BEN</b>	Sui bonifici internazionali il cliente ordinante ha la facoltà di indicare

	<p>l'opzione di addebito delle spese relative all'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con il codice SHA, la banca dell'ordinante e quella del beneficiario addebitano al rispettivo cliente le spese di propria competenza;</li> <li>- con il codice OUR, le spese della banca dell'ordinante e quelle della banca del beneficiario sono a carico dell'ordinante;</li> <li>- con il codice BEN, le spese della banca del beneficiario e quelle della banca dell'ordinante sono a carico del beneficiario.</li> </ul> <p>Le opzioni OUR e BEN sono applicabili quando almeno uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento coinvolti nell'operazione sia al di fuori dell'ambito EEA. Resta salva, anche per operazioni in ambito EEA, la possibilità di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e di lavoratori dipendenti.</p>
<b>Strumenti finanziari</b>	<p>Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.</p> <p>La definizione puntuale è riscontrabile al comma 2 dell'art.1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – (D.Lgs. 58/1998 e succ. aggiornamenti).</p>
<b>Strumento finanziario dematerializzato</b>	<p>Dal 1° gennaio 1999 tutti i titoli quotati non possiedono più natura cartacea ma, attraverso il sistema accentrato Monte Titoli, ogni diritto viene garantito dalle scritture contabili tenute dall'intermediario finanziario (Banca) presso cui l'investitore ha depositato i propri titoli.</p>
<b>Utenze</b>	<p>Il servizio consente il pagamento delle fatture/bollette emesse da creditori in virtù di una convenzione in essere con la Banca (vedi elenco disponibile in filiale e/o consultabile online). In questi casi la commissione a carico del soggetto pagatore può risultare più favorevole rispetto a quanto previsto dal contratto del c/c di addebito.</p>
<b>Valore nominale</b>	<p>Per le azioni è la frazione di capitale sociale rappresentata da una azione.</p> <p>Per i titoli obbligazionari è il valore al quale l'emittente si è impegnato a rimborsare il titolo alla scadenza ed è l'importo su cui si calcolano gli interessi.</p>
<b>Valuta Forex</b>	<p>Valuta internazionale di regolamento corrispondente a 2 giorni lavorativi internazionali.</p>
<b>Valute sul prelievo di contante</b>	<p>Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.</p>
<b>Valute sul versamento di contante</b>	<p>Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.</p>